

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.Membro designato dalla Banca d'Italia -
(Relatore)

Prof. Avv. Gustavo OlivieriMembro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia
parte un cliente professionista/imprenditore

Prof. Avv. Federico Ferro LuzziMembro supplente designato da
Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e
Confartigianato.

nella seduta del 19.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente ha a suo tempo stipulato un mutuo ipotecario per l'acquisto di macchine ed attrezzature e per l'ammodernamento del laboratorio. Contestualmente al mutuo, la ricorrente stipulava una polizza assicurativa, accessoria al finanziamento, contro i rischi di perimento dell'immobile su cui è stata iscritta l'ipoteca. La stipula di detta polizza era contemplata dallo stesso contratto di mutuo, che così recitava in una delle sue clausole: *"l'impresa assicurerà presso una compagnia di gradimento della Banca, fino all'estinzione del finanziamento"* gli impianti, le opere, il macchinario, gli attrezzi, gli altri beni strumentali, ecc.

Il mutuo è stato estinto, con il pagamento dell'ultima rata, il 27 marzo 2008.

La ricorrente lamenta il fatto che, nonostante l'estinzione del mutuo e successivamente ad essa, la Banca le avrebbe addebitato due ulteriori ratei del premio relativi alla suddetta polizza assicurativa.

La ricorrente ha proposto reclamo alla Banca, con nota del 26.5.2009, consegnata a mani l'8.6.2009.



Essendo il reclamo rimasto privo di riscontro, la società ha proposto ricorso all'ABF, chiedendo la restituzione della somma trattenuta dalla Banca a fronte dei due menzionati ratei del premio assicurativo, pari a Euro 802,28, in base all'assunto che l'addebito dei premi assicurativi – relativi alla polizza accessoria al finanziamento – non troverebbe più giustificazione a seguito dell'estinzione del mutuo ipotecario.

Nelle proprie controdeduzioni, datate 6 novembre 2009, la Banca chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di voler respingere il ricorso, ritenendo che nessuna responsabilità e nessun obbligo di restituzione sarebbero ad essa imputabili. In particolare, la Banca allegava copia della c.d. "appendice di vincolo" e deduceva: (i) in punto di rito, che mai, anteriormente alla proposizione del ricorso, le era pervenuta una qualsiasi comunicazione da parte della ricorrente; (ii) nel merito, che la polizza di assicurazione a copertura dei rischi di incendio e/o distruzione dell'immobile, stipulata al momento della richiesta del mutuo, pur essendo collegata al finanziamento tramite la dichiarazione di vincolo, non segue automaticamente il mutuo; *"infatti anche con l'estinzione dello stesso rimangono le coperture assicurative contrattualmente previste fino a quando i contraenti non decidono l'eventuale cessazione"*.

Pertanto, la Banca invitava la società ricorrente ad attivarsi, contattando direttamente l'agenzia, *"per formalizzare la richiesta di estinzione della polizza suddetta"*.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La questione controversa verte sulla c.d. "appendice di vincolo", la quale obbliga l'assicuratore, in caso di sinistro, a non versare alcuna somma all'assicurato, a fronte del danno subito, se non con il previo "consenso" di un terzo. Nella pratica il ricorso a questa clausola contrattuale (che viene per lo più formalizzata, come nel caso di specie, in apposito documento allegato al contratto di assicurazione) si registra a favore delle banche, generalmente a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da ipoteca su un immobile. In tale situazione la polizza contro i rischi d'incendio o perimento del bene ipotecato viene vincolata a favore della banca finanziatrice. In caso di sinistro, il finanziatore potrà pretendere che l'indennizzo venga usato per l'estinzione del mutuo o potrà autorizzare l'indennizzo se il cliente dimostra di aver apportato le dovute riparazioni all'immobile.

Ora, ritiene questo Collegio, aderendo all'indirizzo al riguardo autorevolmente espresso dalla Corte Suprema Cass. civ. Sez. III, 20/5/2009, n. 11706; Cass. civ. Sez. III, 21/6/1995, n. 7021), che il nesso fra il contratto di finanziamento (nella specie: di mutuo) e quello di assicurazione vada ricostruito in termini di "collegamento negoziale". Si ha riguardo, com'è noto, con tale espressione al "meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi" (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10/07/2008, n. 18884). Il collegamento non esclude che ciascuno dei contratti si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, ma determina – fra i contratti appunto collegati – un vincolo di reciproca dipendenza, tale che le sorti dell'uno sono legate a quelle dell'altro, nel senso che l'eventuale invalidità, o inefficacia sopravvenuta o risoluzione dell'uno riverbera i propri effetti sull'altro o sugli altri.

Dunque, la c.d. "appendice di vincolo" determina un collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, che estende a ciascuno gli effetti della invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, pur senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto.

Discende da tale ricostruzione del rapporto fra i due contratti il corollario che l'estinzione del mutuo con il pagamento – da parte della società debitrice, odierna ricorrente – dell'ultima rata comporta lo scioglimento altresì del contratto assicurativo e della relativa "appendice di vincolo", che non hanno più ragion d'essere, essendo venuta meno, con l'adempimento del debito nei confronti del finanziatore, l'esigenza di tutela dell'interesse di quest'ultimo alla conservazione del bene ipotecato a garanzia del finanziamento o alla riscossione, in luogo dell'assicurato, dell'indennizzo in caso di sinistro. Pertanto, successivamente a detto momento, l'incameramento di ulteriori somme da parte dell'intermediario, a titolo di ratei del premio assicurativo, è del tutto ingiustificato e fonda, a carico dell'intermediario, un obbligo di restituzione a favore del cliente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso. Dispone pertanto che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di Euro 802,28 (ottocentodieci/28) oltre a interessi legali dal 26/5/2009.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE